

### Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 39 del 30/09/2019

**Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

L'anno 2019 addì 30 del mese di Settembre alle ore 20:55 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

**All'appello risultano :**

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	AG	MORI LAURA	Consigliere	NO
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	SI
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	AG
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:  
SPLENDORE ROSALIA, FERRARI MAURO, GUIDETTI MATTEO

## Il Consiglio Comunale

Il Sindaco cede la parola alla D.ssa Emanuela Fiorini, Responsabile del Servizio Tecnico, che illustra il presente argomento iscritto all'ODG;

La D.ssa Fiorini prima di procedere all'illustrazione dell'argomento comunica al Consiglio la seguente modifica da apportare alla proposta di delibera trasmessa ai Consiglieri:

il seguente periodo

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

è da sostituire con quanto riportato sotto:

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/RUE vigente;

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della

DAL n.186/2018;

- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale

n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Viano la IV Classe;
  
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
  
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
  - non apportare riduzioni della AI tali aree sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano;
  
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
  - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
  
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del **30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
  
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione in quanto tali strutture sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano;
  
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione in quanto tali strutture sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano;
  
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione in quanto tali strutture sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano ;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione in quanto tali strutture sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano ;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
  - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
  - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018 in quanto gli stessi ritenuti coerenti con le attività economiche del Comune di Viano;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
  - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
  - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale in quanto tali strutture sono inesistenti sul territorio del Comune di Viano ;
- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: € 70,00 desunto dalla media dei prezzi applicati nella zona,
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione in quanto il Valore OMI (Costo medio indicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell'Agenzia delle Entrate) è stato decurtato rispetto ai valori definiti con ISTAT;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi**, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
  - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
  - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle modalità di versamento della quota del

**contributo di costruzione), si ritiene di:**

- ammettere la corresponsione pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, a partire da un importo non inferiore a 5.000,00 €, al momento del ritiro PdC e presentazione di SCIA/CILA;
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione tramite deposito di fidejussione bancaria o assicurativa per la somma restante;
- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
- il 25% entro 6(sei) mesi dalla data del rilascio del Pdc e dalla data di presentazione di SCIA/CILA;
- il 25% entro 1 (uno) anno dalla data del rilascio del Pdc e dalla data di presentazione di SCIA/CILA;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione nuovi edifici ai fini del contributo di concessione in recepimento della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108/99", della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/05/1998 avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L.10/77 in esecuzione della Delibera di Consiglio Regionale n. 850 del 04/03/1998", della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/1982 avente ad oggetto "Modalità di rateizzazione dei contributi di cui gli artt. 5 e 6 della Legge 22/10/1977 n. 10" e la Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 17 del 31/01/2019 avente ad oggetto "Adeguamento del costo di costruzione per il periodo 1/01/2019 al 31/12/2019" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/RUE vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/04/2011;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Matteo Guidetti dice di condividere l'applicazione della normativa regionale, sul contributo di costruzione, ma che si sarebbe aspettato un "occhio di riguardo" per le frazioni;

La D.ssa Fiorini afferma che il "principio" è rispettato tanto a Viano-capoluogo come nelle frazioni;

Il Sindaco dice che non si stanno facendo differenze di applicazione della norma tra il centro capoluogo e le frazioni, continua dicendo di condividere il principio del non consumo di suolo "vergine" e che si agevolano gli interventi su aree urbanizzate. Conclude dicendo che la logica della Legge Urbanistica vigente è quella di impedire consumo di suolo.

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 10, votanti 8, voti favorevoli 8, voti astenuti 2 (Consiglieri Matteo Guidetti e Maurizio Ferrari);

#### DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
  - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **"Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **"Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento"**, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione nuovi edifici ai fini del contributo di concessione in recepimento della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108/99" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/05/1998 avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L.10/77 in esecuzione della Delibera di Consiglio Regionale n. 850 del 04/03/1998", della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/1982 avente ad oggetto "Modalità di rateizzazione dei contributi di cui gli artt. 5 e 6 della Legge 22/10/1977 n. 10" e la Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 17 del 31/01/2019 avente ad oggetto "Adeguamento del costo di costruzione per il periodo 1/01/2019 al 31/12/2019" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/RUE vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/04/2011;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto

alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Viano di cui al punto 7.

## DELIBERA

di dichiarare con la seguente votazione:


presenti 10, votanti 8, voti favorevoli 8, voti astenuti 2 (Consiglieri Matteo Guidetti e Maurizio Ferrari);

la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di rispettare i termini previsti dalla regione Emilia Romagna con nota pervenuta a questo Ente in data 11/09/2019 prot. n. 6831.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco  
Nello Borghi

Il Vice Segretario  
Cristina Ghidoni



**Parere ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 -bis , comma 1,del D.Lgs.18/08/2000 n.267  
Allegati alla proposta n. 38 del 27/09/2019**

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL  
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**


Ufficio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente

Per quanto riguarda la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

favorevole.

Viano, 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio  
FIORINI EMANUELA / INFOCERT SPA



**Parere ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 -bis , comma 1,del D.Lgs.18/08/2000 n.267  
Allegati alla proposta n. 38 del 27/09/2019**


**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL  
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

Ufficio: Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilità

Per quanto concerne la regolarita' contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente esprime parere:  
favorevole.

Viano, 28/09/2019

Il Responsabile del servizio  
BETTINSOLI ROBERTA LUCIA /  
INFOCERT SPA




**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata è divenuta esecutiva il 30/09/2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Viano, 01/10/2019

Il Vice Segretario  
GHIDONI CRISTINA / INFOCERT SPA



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata è divenuta esecutiva il 30/09/2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Viano, 01/10/2019

Il Vice Segretario  
GHIDONI CRISTINA / INFOCERT SPA